

CAMERA DEI DEPUTATI N. 319

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SELVAGGI

Annunziata il 29 ottobre 1953

Estensione del beneficio di cui al sesto comma dell'articolo 13
della legge 5 giugno 1951, n. 376

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che mi onoro di sottoporre alla vostra approvazione, mira ad estendere il beneficio di cui al sesto comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 — recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato — al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, immesso nei ruoli organici di un'Amministrazione dello Stato in seguito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 376.

Il predetto sesto comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, stabilisce che al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, che successivamente alla data stessa abbia ottenuto la nomina in ruolo organico, è attribuita, ove occorra, ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, un'anzianità di ruolo di 5, 7 e 9 anni al 1° maggio 1948, rispettivamente per gli impiegati di gruppo A, B e C.

Il beneficio di cui sopra è stato riconosciuto a tutti quegli impiegati che abbiano ottenuto la nomina in un ruolo organico dopo il 1° maggio 1948 e prima del 24 giugno 1951 (data di entrata in vigore della legge n. 376), escludendo tutti coloro che abbiano ottenuto la nomina in ruolo organico dopo il 24 giugno 1951 e creando così una forte sperequazione tra im-

piegati che, pur avendo la stessa data di assunzione in servizio non di ruolo, per *molteplici ragioni* hanno ottenuto la nomina in ruolo organico dopo il 24 giugno 1951.

Come preciso esempio della incongruenza e della iniquità di tale situazione, mi pregio citare, fra i vari, il caso specifico del concorso per esami a 267 posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo A), riservato al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro e delle altre Amministrazioni dello Stato, *bandito con decreto ministeriale 21 marzo 1949*.

In detto concorso, in base all'articolo 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni era riservato non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso, mentre i sette ottavi si sarebbero dovuti destinare al personale di ruolo e non di ruolo della stessa Amministrazione del tesoro.

Nella pratica applicazione del concorso medesimo, si è verificato per altro che il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del Tesoro, che si è presentato al concorso, non è stato sufficiente a coprire i sette ottavi dei posti in modo che rimasero parecchi posti scoperti. Allora l'Amministrazione interessata segnalò l'opportunità di consentire che, qualora per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti al personale

di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del Tesoro, fossero restati scoperti posti messi a concorso, questi fossero conferiti, in eccedenza al predetto ottavo, ai candidati idonei appartenenti al personale impiegatizio di altre Amministrazioni.

Con la legge 4 maggio 1951, n. 382, l'articolo 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1948 veniva integrato come suesposto.

Di conseguenza il concorso in parola, bandito con decreto ministeriale 21 marzo 1949,

ebbe decorrenza giuridica soltanto il 15 settembre 1951.

Pertanto quegli impiegati, che avrebbero potuto beneficiare del sesto comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, ne sono stati esclusi perché non hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico prima del 24 giugno 1951.

Per sanare la suddetta ed altre simili situazioni mi onoro sottoporre la seguente proposta di legge, che confido vorrete approvare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il beneficio di cui al sesto comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è concesso anche al personale che, in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, sia stato immesso nei ruoli organici di una Amministrazione dello Stato in seguito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 376 del 5 giugno 1951.